

Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).**

**Art. 45**

*Consultori familiari(programma 2.1.3.)*

1. Per le finalità previste dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 e dall' articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 4495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4495 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.